



## Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

**AI CLIENTI  
LORO SEDI**

Circolare n. 13 del 15/03/2019

**Dott. Giorgio Berta**  
**Rag. Mirella Nembrini**  
**Rag. Sergio Colombini**

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Silvia Belotti  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibilini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott.ssa Margherita Molinari  
Dott. Luigi Nespole  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Alessandra Iemmi  
Dott.ssa Sara Laini  
Dott. Denis Rota

La presente circolare è volta a fornire chiarimenti e informazioni operative in merito al nuovo adempimento del c.d. “spesometro estero/esterometro”.

L’adempimento interesserà i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Sono pertanto esclusi:

- i soggetti minimi e forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000.

### **Le operazioni oggetto di comunicazione**

Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

Dovranno essere comunicate le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell’acquirente / committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione.

**Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro**

**Bergamo** Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

**Grumello del Monte** Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

**Treviglio** Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

**Codice Fiscale e P.IVA** 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it)

[studiobnc.it](http://studiobnc.it)

STUDIO INTEGRATO  
**ACB GROUP**

Come previsto per lo spesometro, quindi, la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l’IVA.

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla “Tipologia documento” e “Natura dell’operazione” vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.

| Tipologia documento                           | Codice |
|---|--------|
| Fattura                                       | TD01   |
| Nota di credito                               | TD04   |
| Nota di debito                                | TD05   |
| Fattura semplificata                          | TD07   |
| Nota di credito semplificata                  | TD08   |
| Fattura per acquisto intra UE di beni         | TD10   |
| Fattura per acquisto intra UE servizi         | TD11   |
| Documento riepilogativo ex art.6 DPR 695/1996 | TD12   |

In merito alla tipologia di operazione, invece, si rammentano l’utilizzo dei seguenti codici:

- Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72 → N1;
- Non soggetta ad IVA → N2;
- Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intraUE) → N3;
- Operazione esente → N4;
- Regime del margine / IVA non esposta (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72 → N5;
- Inversione contabile / reverse charge → N6;
- Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA:
  - vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l’ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell’anno precedente o superi nell’anno in corso € 100.000 → N7;
  - prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS → N7.

**L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’esterometro non incide sull’obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modelli Intra che, pertanto, rimangono immutate.**

### **Le operazioni escluse dalla comunicazione**

L’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:

- emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
- emessa / ricevuta fattura elettronica.

Tuttavia, per dette operazioni, l’Agenzia delle Entrate non preclude né la possibilità di includerle nell’esterometro né la possibilità di emettere (seppur in assenza di obbligo) una fattura elettronica. In tal caso, il campo “CodiceDestinatario” dovrà essere compilato con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

### Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Acquirenti / committenti non residenti, identificati in Italia</b><br/><b>(FAQ 27.11.2018 n. 30)</b></p>    | <p>l’Agenzia delle entrate conferma che per le operazioni effettuate dai soggetti residenti (o ivi stabiliti ai fini Iva) nei confronti di soggetti non residenti ma identificati ai fini Iva in Italia sussiste l’obbligo alternativamente di emettere fattura elettronica, ovvero di inserire l’operazione nell’esterometro (nel caso di emissione della fattura in formato cartaceo).</p> <p>Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “Codice Destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).</p> <p>Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.</p> |
| <p><b>Regole per la detrazione sugli acquisti effettuati da soggetti non residenti identificati in Italia</b></p> | <p>La detrazione può essere esercitata sulla base della fattura cartacea emessa dalla controparte stabilita ai fini Iva in Italia, considerato che tale ultimo soggetto deve comunque consegnare una copia cartacea della fattura alla controparte anche laddove intenda emettere la fattura elettronica.</p> <p>L’Agenzia delle entrate, tuttavia, precisa che “con la locuzione «copia cartacea della fattura» si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)”.</p>   |
| <p><b>Fatture a residenti a Livigno e a Campione d’Italia</b><br/><b>(FAQ 21.12.2018, n. 46)</b></p>              | <p>Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni svolte con soggetti residenti / stabiliti in tali Comuni si considerano, quindi, operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere.</p> <p>Tuttavia, poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI indicando il codice destinatario “0000000” e fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro".  |
| <b>Soggetto che trasmette mod. INTRA2</b>                                | Il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo mod. Intra non è esonerato dalla comunicazione "esterometro" ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al Sdl la fattura elettronica con "Codice Destinatario – XXXXXXX".   |
| <b>Soggetto che trasmette mod. INTRA1</b>                                | I dati delle fatture d'acquisto UE vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (spesometro estero).   |
| <b>Dettagliante che utilizza OTELLO (fatturazione a turisti extraUE)</b> | Per le fatture tax free tramite OTELLO non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al Sdl.   |
| <b>Fattura emessa a soggetto non residente e trasmessa al Sdl</b>        | Qualora il contribuente che effettua una cessione / prestazione verso un soggetto non residente documentata con fattura cartacea / analogica, scelga di trasmettere al Sdl la fattura emessa in formato xml, l'originale della fattura è quello veicolato tramite Sdl, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione. |

#### **Modalità e termini di trasmissione**

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame, va trasmesso in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell'invio (soggetto obbligato o un suo delegato).

Il trasmittente può scegliere o attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdlCoop", il "Servizio SdlFtp" e/o la procedura web "Fatture e corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (si vedano specifiche tecniche allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 aggiornate al 26 febbraio 2019).

L'invio della comunicazione va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Derogano alla scadenza appena sopra descritta, solo ed esclusivamente le mensilità gennaio e febbraio 2019, la cui scadenza è stata prorogata; il termine di presentazione dell'esterometro di gennaio e febbraio 2019, infatti, combacerà con la data di scadenza del mese di marzo: il 30 aprile 2019.

#### **Regime sanzionatorio**

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.



## **Onorario**

Lo Studio è a disposizione per l'invio telematico del file ministeriale per i clienti con contabilità non gestita direttamente.

Per garantire l'invio entro le scadenze previste dalla normativa, il file va inviato al più tardi entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'adempimento all'indirizzo [telematico@studiobnc.it](mailto:telematico@studiobnc.it).

L'onorario per tale adempimento è di € 25,00 se il file ricevuto risulta immediatamente inviabile; mentre potrà essere rideterminato in caso di problematiche legate all'invio.

Per i clienti con contabilità gestita dallo Studio, l'adempimento sarà curato dallo stesso e al medesimo onorario.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***